



COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

• • •

Piazza Jacopone, 6

STATUTO

(Approvato con deliberazioni consiliari 13 giugno 1991, n.39 e 8 settembre 1991, n.58 - Modificato con deliberazioni consiliari 24 marzo 1994, n.17 - 31 marzo 1998, n. 8 e - 28 aprile 1998, n. 15- 27 dicembre 2001 n. 88 - 17 aprile 2002, n. 25 - 29 giugno 2010, n. 24)

INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

- Art. 1. Identificazione del Comune
- Art. 2. Territorio

CAPO II
PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 3. Finalità
- Art. 4. Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 5. Economicità, efficienza e trasparenza della gestione
- Art. 5/bis. Pari opportunità
- Art. 5/ter. Interventi a favore delle persone handicappate

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PRINCIPI

- Art. 6. Disposizioni comuni
- Art. 7. Diritto di informazione
- Art. 7/bis. Statuto diritti del contribuente

CAPO II
INIZIATIVA POLITICA AMMINISTRATIVA

- Art. 8. Interventi nel procedimento amministrativo
- Art. 9. Istanze
- Art.10. Petizioni
- Art.11. Proposte

CAPO III

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art.12. Principi generali

Art.13. Associazioni e comitati

Art.14. Partecipazioni alle commissioni

Art.15. Assemblee di frazione

CAPO IV

REFERENDUM - DIFENSORE CIVICO

Art.16. Referendum

Art.17. Effetti del referendum

Art.18. Difensore civico

TITOLO III

ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI

CAPO I

ORGANI DEL COMUNE

Art.19. Organi istituzionali

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.20. Consiglio comunale

Art.20/bis. Funzionamento

Art.21. Commissioni consiliari

Art.21/bis. Commissioni di indagine

Art. 21/ter. Forme di partecipazione delle minoranze

Art.22. Consiglieri

Art.22/bis. Dimissioni-Surrogazione-Supplenza del Consigliere

CAPO III

LA GIUNTA

Art.23. Competenze

Art.24. Composizione

Art.25. Funzionamento

CAPO IV
IL SINDACO

Art.26. Il Sindaco

Art.27. Delegazione del Sindaco

Art.27/bis. Il Vice Sindaco

CAPO V
ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

Art.28. Modalità

Art.29. Ineleggibilità ed incompatibilità

Art.30. Verifica condizioni dell'assessore non consigliere

Art.31. Mozione di sfiducia

Art.32. Cessazione del singolo assessore

Art.32/bis. Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,
sospensione o decesso del Sindaco

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

Art.33. Principi strutturali ed organizzativi

Art.34. Il Segretario comunale

Art.34/bis. Direttore Generale

Art.35. Il Vicesegretario

Art.36. Personale

Art.37. Pareri

TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI

Art.38. Servizi pubblici

Art.39. Aziende speciali ed istituzioni

Art.40. Organizzazione delle aziende speciali e delle istituzioni

Art.41. Gestione associata dei servizi

Art.42. Unione dei Comuni

TITOLO VI
FINANZA LOCALE, CONTABILITA' ED ATTIVITA' CONTRATTUALE

- Art.43. Autonomia finanziaria
- Art.44. Ordinamento della contabilità comunale
- Art.45. Gestione dei beni comunali
- Art.45/bis. Alienazione del patrimonio disponibile
- Art.46. Regolamento dei contratti

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

- Art.47. Modifica dello Statuto
- Art.48. Pubblicità dello Statuto
- Art.49. Regolamenti
- Art.50. Regolamenti vigenti
- Art.51. Entrata in vigore

COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

Art. 1.

(Identificazione del Comune)

1. Il Comune di Collazzone è l'Ente di autogoverno della comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è Ente territoriale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.

3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con leggi dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

5. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone sul quale campeggia lo stemma raffigurante tre monti stilizzati inseriti in uno scudo. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali sono vietati.

6. Il Comune ha un albo Pretorio per la pubblicazione dei suoi atti ufficiali. Esso è collocato nella sede comunale.

Art. 2.

(Territorio)

1. Il Comune di Collazzone comprende, oltre il Capoluogo, le frazioni di Collepepe, Casalalta, Piedicolle, Gaglietole e Canalicchio.

2. Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il Piano topografico di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

3. Il Capoluogo e la sede degli organi e degli uffici comunali sono situati a Collazzone.

CAPO II PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 3.

(Finalità)

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

2.bis Il Comune può partecipare come socio, con una quota di partecipazione non maggioritaria, alle cooperative sociali aventi come scopo l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini; ne promuove lo sviluppo e prevede il relativo finanziamento nei "Bilanci di Previsione"

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli; a tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace;

b) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

c) nel rispetto dei diritti della persona, riconosce e valorizza la differenza fra i sessi e le persone e promuove la realizzazione di pari opportunità, favorendo il superamento di ogni discriminazione anche con interventi nel campo sociale;

d) tutela le risorse naturali ed ambientali favorendo l'impiego di fonti rinnovabili di energia e concorrendo, con la comunità tutta, alla prevenzione e rimozione dell'inquinamento per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) promuove la valorizzazione del patrimonio storico e culturale in tutte le sue espressioni; tutela le tradizioni ed il folklore locali.

Art. 4.

(Programmazione e forme di cooperazione)

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune rende conto dell'attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio Comunale anche attraverso apposite verifiche periodiche e informazioni sui risultati conseguiti e sulla rispondenza di questi agli obiettivi fissati.

3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Umbria, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

4. Il Comune orienta i propri strumenti programmatici ed operativi al fine di creare condizioni e promuovere le occasioni di sviluppo socio-economico operando per valorizzare alcuni prodotti tipici; tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura.

5. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 5.

(Economicità, efficienza e trasparenza della gestione)

1. Nella gestione dei servizi comunali e nell'adozione dei provvedimenti che rientrano nelle proprie competenze, il Comune si ispira a criteri di economicità e di efficienza e favorisce al tempo stesso la massima semplificazione e trasparenza possibili dei procedimenti amministrativi.

Art.5-bis.

(Pari opportunità)

1. Il Comune garantisce pari opportunità tra uomo e donna e assicura la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, in conformità all'art. 6, c.3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

2. Per garantire pari opportunità inoltre:

a) è riservato alle donne un terzo, arrotondato all'unità più vicina, dei posti di componente delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso; per

quest'ultime nell'atto di nomina viene specificato l'impedimento oggettivo che impedisca l'osservanza della norma;

b) è assicurata la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente;

c) i regolamenti comunali di organizzazione ed in particolare quello degli uffici e servizi, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.

Art.5-ter.

(Interventi a favore delle persone handicappate)

1. Al fine di conseguire, ai sensi dell'art.40, 1° comma, della legge 5 febbraio 1992 n.104, il coordinamento degli interventi fatti dal Comune a favore delle persone handicappate, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Sindaco istituisce un Comitato di coordinamento che presiede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi che curano gli interventi sociali, sanitari e di tempo libero esistenti sul territorio.

2. Al comitato di coordinamento è affidato il compito di tenere i rapporti con le persone handicappate e i loro familiari tramite il responsabile dell'ufficio.

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PRINCIPI

Art. 6.

(Disposizioni comuni)

1. Il Comune esercita le proprie funzioni attraverso la più ampia partecipazione dei cittadini promuovendo la partecipazione degli stessi all'attività dell'Ente, al fine di

assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza nonché promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli Stranieri regolarmente soggiornanti..

2.Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3.Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette esemplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4.Le forme di partecipazione degli interessati all'adozione di atti amministrativi deve avvenire secondo le modalità stabilite nello statuto ma con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 2.8.1990, n. 241.

5.L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 7.

(Diritto di informazione)

1.Tutti i documenti amministrativi sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione. Con regolamento ne sono disciplinate le forme ed i casi.

2.Il Comune si avvale, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti, cura la più ampia informazione dei cittadini sulle proprie attività, con particolare riguardo:

- a) per i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- c) per le opere pubbliche;
- d) per i regolamenti, e comunque le iniziative che attengono ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.

3.L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

Art. 7-bis

(Statuto diritti del contribuente)

1. Il Comune riconosce i principi contenuti nella Legge 27 luglio 2000, n. 212 in materia di Statuto dei diritti del contribuente di cui ne demanda la specifica disciplina ai regolamenti interni.

CAPO II

INIZIATIVA POLITICA AMMINISTRATIVA

Art. 8.

(Interventi nel procedimento amministrativo)

1.I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2.La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3.Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4.Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5.Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6.Nel regolamento sono disciplinate le ulteriori modalità di svolgimento della procedura.

7.La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 9.
(Istanze)

1.I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2.La risposta all'interrogazione viene fornita, entro il termine massimo di 30 giorni, dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3.Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

4.Le richieste del presente articolo debbono essere comunicate ai capogruppo consiliari.

Art. 10.
(Petizioni)

1.Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità secondo le modalità indicate nel regolamento di cui al terzo comma dell'art.9.

2.La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

3.Le richieste del presente articolo debbono essere comunicate ai capigruppo consiliari.

Art. 11.

(Proposte)

1.I cittadini possono presentare proposte di adozione o abrogazione di atti mediante la presentazione di progetti di delibera. La proposta deve essere sottoscritta da n.200 cittadini (elettori).

2.Entro 60 giorni successivi alla presentazione la proposta viene trasmessa dal Sindaco all'organo competente, corredata del parere del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. Nel regolamento sono disciplinate le ulteriori modalità di svolgimento della procedura.

3.Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4.Le richieste del presente articolo debbono essere comunicate ai capigruppo consiliari.

CAPO III

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 12.

(Principi generali)

1.II Comune riconosce nell'associazionismo un fattore essenziale di aggregazione della collettività comunale ed uno strumento per la partecipazione alla formazione degli atti comunali e per la gestione dei servizi.

2.II Comune valorizza le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini il cui statuto garantisca la democraticità dell'organizzazione e la trasparenza della gestione ed aventi come scopo il perseguimento di finalità sociali e culturali, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.

Art. 13.

(Associazioni e comitati)

1. Il Consiglio Comunale determina con regolamento le modalità attraverso cui le associazioni ed i comitati, nonché le associazioni sindacali o professionali che ne facciano richiesta, possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune.

2. Il Consiglio Comunale, prima di adottare le deliberazioni di propria competenza, richiede il parere delle associazioni e dei comitati che, sulle materie da questi indicate, abbiano comunicato l'interesse a partecipare al procedimento amministrativo, salvo che, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, riconosca che sussistono particolari ragioni di urgenza. Il parere delle associazioni e dei comitati si intende comunque acquisito se non è espresso nei termini indicati dal regolamento.

3. Il Consiglio Comunale, a norma della lettera d) dell'art. 42, c. 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sentite le associazioni, determina i criteri e le modalità per l'affidamento dei servizi pubblici di base ed associazioni in modo da assicurarne una gestione efficace, trasparente, e con la diretta partecipazione degli utenti.

4. Il Consiglio comunale istituisce il Consiglio Comunale dei ragazzi con le finalità di avvicinare ed educare i Ragazzi alla coscienza civica e partecipativa, per favorire una idonea crescita socio-culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità. Tale organismo ha funzioni consultive e propositive che si esercitano mediante pareri o richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale del Comune, sui temi ed i problemi che riguardano le varie esigenze del mondo giovanile. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo autonomo e libero; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate da un apposito regolamento.

Art. 14.

(Partecipazione alle commissioni)

1. Alle riunioni delle commissioni comunali possono partecipare in forma attiva, su espressa richiesta e per singoli problemi, i rappresentanti delle associazioni e di altre formazioni sociali interessate.

Art. 15.

(Assemblee di frazione)

1. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti circoscritti ad una frazione del Comune, debbono essere precedute da assemblee di frazione qualora lo richieda il 10% dei residenti nella stessa che, alla data della richiesta, abbiano compiuto il sedicesimo anno di età o un consigliere.

2. All'assemblea partecipa, oltre al responsabile del procedimento amministrativo, il Sindaco o un assessore delegato dallo stesso, in rappresentanza dell'amministrazione comunale.

3. Le proposte dell'assemblea sono esaminate secondo le modalità di cui all'art.11.

CAPO IV

REFERENDUM - DIFENSORE CIVICO

Art. 16.

(Referendum)

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa; non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali..

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 14% del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 17.

(Effetti del referendum)

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 18.

(Difensore civico)

1. Il Comune istituisce l'Istituto del Difensore Civico finalizzato a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione Comunale.

2. Il Difensore Civico può essere nominato congiuntamente ad altri comuni; i rapporti fra gli Enti saranno previsti in un'apposita convenzione che ne disciplinerà la struttura e le competenze.

3. L'elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore Civico nonché i suoi rapporti con il Consiglio Comunale stabiliti con la convenzione di cui al precedente comma, saranno recepite nel presente statuto.

4. Mediante apposita convenzione, in alternativa alle ipotesi precedenti, il Comune può avvalersi dell'Ufficio del difensore civico provinciale o regionale.

TITOLO III

ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI

CAPO I

ORGANI DEL COMUNE

Art. 19.

(Organi istituzionali)

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.20.
(Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione; in caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

3. Nella prima seduta il Sindaco comunica l'avvenuta nomina dei componenti della giunta, tra cui il Vice-Sindaco.

4. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, criteri, modalità e procedimenti previsti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari, improntando l'azione complessiva ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

5. Il Consiglio si riunisce:

- a) per iniziativa del Sindaco;
- b) per richiesta di 1/5 dei Consiglieri in carica.

Le norme generali di funzionamento del Consiglio sono stabilite dal regolamento consiliare.

6. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto.

7. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui all'art.21 sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento interno.

8.Lo scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

Art. 20-bis

(Funzionamento)

1.Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per legge computando in tale quorum il Sindaco, che prevede il particolare le modalità per la convocazione, per la presentazione e discussione delle proposte, nonché il quorum strutturale per la validità delle sedute.

2.Il Consiglio Comunale svolge la propria attività in sessioni ordinarie nonché in sessioni straordinarie, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3.Entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato; il Consiglio esamina detto programma che viene sottoposto a votazione.

4.Il Consiglio comunale definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale.

5.Con cadenza annuale il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

6. Il quorum strutturale del Consiglio per la validità delle sedute è stabilito dall'apposito regolamento; le deliberazioni del consiglio sono adottate di regola a maggioranza semplice, ad eccezione dei casi nei quali la legge o lo statuto richiedono maggioranze diverse.

Art. 21.
(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione nel rispetto del criterio proporzionale, le materie di competenza ed il funzionamento.

3. Il regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee e speciali.

4. Le Commissioni esaminano preventivamente le questioni di competenza del Consiglio, svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza dello stesso nei modi stabiliti dal regolamento.

Art.21-bis.
(Commissioni di indagine)

1. Il Consiglio può istituire al proprio interno, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sulla attività della Amministrazione precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso e l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni.

2. La Commissione di indagine ha ampi poteri di esame degli atti del Comune necessari per l'espletamento dell'incarico.

3. Il funzionamento delle Commissioni di indagine è disciplinato dal Regolamento consiliare.

Art.21-ter
(Forme di partecipazione delle minoranze)

1. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.

2. Il regolamento del Consiglio Comunale determina la procedura di nomina con voto limitato.

Art. 22.

(Consiglieri)

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di impedimento o impossibilità del primo degli eletti è ritenuto Consigliere anziano il secondo e così di seguito. A parità di voti elettorali l'anzianità è individuata dall'età.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di accesso del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

3. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, all'inizio e alla fine del mandato, i redditi posseduti.

4. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio ed a quelle delle Commissioni di cui fanno parte.

5. I Consiglieri Comunali che non partecipano a tre (3) sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica; la mancata partecipazione a tre (3) sedute consecutive, senza che sia pervenuta per iscritto una valida giustificazione dell'assenza, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso da parte del Sindaco all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio comunale, qualora il Sindaco accerti la mancanza di giustificazione o l'assenza di un giusto valido motivo.

Le procedure nonché le varie cause giustificative sono disciplinate nel regolamento del Consiglio Comunale.

6. Nei casi previsti dalla legge e comunque in ogni caso di conflitto di interessi con il Comune i consiglieri sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alle deliberazioni.

7. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei capigruppo, nonché l'istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art.22-bis.

(Dimissioni - Surrogazione - Supplenza del Consigliere)

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni al protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma di legge.

2. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art.45, c.2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti; la supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

CAPO III
LA GIUNTA

Art.23.

(Competenze)

1.La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, improntando la propria attività ai principi della collegialità, trasparenza ed efficienza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2.Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dal presente statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario e dei funzionari responsabili dei servizi.

3.Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio; l'attività propositiva si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio; l'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termini di legge.

4.La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta.

5.Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

6.Delibera in merito alla revoca del Segretario per violazioni dei doveri d'ufficio.

Art. 24.

(Composizione)

1.La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da n.4 (quattro) assessori tra cui il Vice Sindaco.

2.Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, assicurando la presenza di ambo i sessi.

3. Il Sindaco può nominare assessori, in numero non superiore a 1 (uno) anche cittadini, non facenti parte del Consiglio, residenti nel Comune da almeno due anni e in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere nonché di requisiti di professionalità e competenza amministrativa; non possono essere nominati assessori i candidati non eletti nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

4. Nelle sedute del Consiglio l'assessore extraconsiliare gode del diritto di parola ma non del diritto di voto; la sua partecipazione non sarà computata ai fini della determinazione del numero legale.

Art. 25.

(Funzionamento)

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

2. La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati, compreso il Sindaco. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti e in caso di parità prevale quello del Sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.

3. Nei confronti della Giunta il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa.

4. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta.

5. Le sedute non sono pubbliche. I responsabili dei servizi possono assistere alla seduta di Giunta al fine di fornire, su richiesta, elementi valutativi. Il verbale dell'adunanza è redatto dal Segretario oppure da un funzionario designato dal segretario; il verbale è comunque sottoscritto dal segretario e dal Sindaco o da chi ha presieduto in sua vece.

6. La Giunta provvede con propria deliberazione da comunicare al Consiglio, ove sia già previsto nel documento programmatico, all'organizzazione delle proprie

attività per settori omogenei provvedendo nel contempo ad individuare gli assessori ai quali è conferita la cura dei settori medesimi.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 26.

(Il Sindaco)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Promuove con la collaborazione degli organi collegiali e dell'organizzazione operativa del Comune le iniziative più idonee per realizzare il progresso del territorio.

2. Il Sindaco esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza, di amministrazione ed ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.

3. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e ineleggibilità dell'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinate dalla legge.

4. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente ed è l'unico rappresentante del Comune;

b) convoca e presiede il Consiglio Comunale;

c) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli assessori;

d) convoca e presiede la Giunta distribuendo gli affari alla stessa sottoposti fra gli assessori perchè relazionino in coerenza con le deleghe rilasciate;

e) fissa l'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio e della Giunta;

f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;

g) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

h) nomina i membri delle commissioni comunali ad eccezione della commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio da leggi, assicurando la presenza di ambo i sessi;

i) convoca i comizi per i referendum consultivi;

l) sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici e all'esecuzione degli atti;

m) impartisce le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici comunali;

n) nomina i responsabili delle aree e degli uffici e servizi; attribuisce e definisce gli incarichi ai responsabili delle aree e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento degli uffici e servizi; adotta provvedimenti di mobilità interna delle figure apicali dell'Ente e dei Responsabili degli uffici e servizi; provvede alle nomine dei funzionari responsabili di specifiche competenze previste per legge secondo le modalità previste nel Regolamento di Ordinamento Uffici e Servizi;

o) rappresenta l'Ente nell'assemblea dei consorzi o personalmente o mediante un delegato stabile scelto fra i consiglieri o assessori;

p) rappresenta in giudizio il Comune sia esso attore o convenuto e promuove davanti all'autorità giudiziaria le azioni possessorie e i provvedimenti cautelativi;

q) emana i regolamenti comunali;

r) emana le ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti;

s) stipula gli accordi di programma;

t) coordina nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;

u) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale;

v) nomina il Segretario scegliendolo tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali previsto per legge e revoca, con provvedimento motivato, previa deliberazione della

Giunta il Segretario stesso per violazione dei doveri d'ufficio; al Segretario Comunale può conferire le funzioni di direttore generale qualora non sia stato nominato quest'ultimo;

z) vigila sul servizio di polizia municipale.

5. Nei casi e con le modalità stabilite dalla legge il Sindaco sovrintende a funzioni e adotta provvedimenti nella qualità di Ufficiale di Governo.

6. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art.27.

(Delegazione del Sindaco)

1. Il Sindaco ha facoltà di delegare al Vice Sindaco e ai singoli assessori l'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza e di quelle indicate nel precedente articolo punti p), q), r), s), u), z) in tutto o in parte, con riferimento a gruppi di materie e con delega a firmare altresì gli atti discrezionali esterni; le materie oggetto della delegazione sindacale sono individuate per interi settori omogenei.

2. L'atto di delega, la sua revoca e sue modificazioni sono fatti per iscritto e comunicati ai capigruppo consiliari nonché al Prefetto.

3. Oggetto di delega di cui ai commi precedenti può essere anche la sovrintendenza dei servizi di competenza statale attribuita dal Sindaco Ufficiale di Governo.

4. Non è delegabile l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui al 2° comma art.54 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e compete al Sindaco o, in sua mancanza o impedimento, a chi lo sostituisce legalmente.

Art.27-bis.

(Il Vice Sindaco)

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta.

2. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

3. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età reperibile.

4. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

CAPO V

ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

Art.28.

(Modalità)

1. L'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta avviene secondo le disposizioni dettate dalla legge e quanto stabilito dall'art. 46 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

2. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni; chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

3. I componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco e comunicati al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

Art.29.

(Ineleggibilità ed incompatibilità)

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità sono disciplinate dalla legge.

2. Il Vice Sindaco e gli Assessori devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale ed inoltre non essere

coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco, nel rispetto comunque della norma contenuta nell'ultimo comma del precedente articolo.

3.La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti richiesti.

4.Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori, come pure a tutti i Consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art.30.

(Verifica condizioni dell'assessore non consigliere)

1.La Giunta, nella sua prima seduta di cui al 3° comma del precedente articolo, esamina anche la condizione dell'assessore non consigliere, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere richiesti dalla legge.

2.Qualora sussista una delle cause ostative il Sindaco le contesta all'Assessore il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa ostativa; successivamente la Giunta riesamina la condizione dell'assessore non consigliere.

Art.31.

(Mozione di sfiducia)

1.Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2.Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3.La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati; viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Qualora la mozione venga approvata si procede allo scioglimento del Consiglio.

5. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

6. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.

Art.32.

(Cessazione del singolo assessore)

1. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario; tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi assessori.

2. Le dimissioni presentate dall'assessore sono parimenti comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta al loro verificarsi e nella stessa seduta il Sindaco comunica il nuovo componente. Le dimissioni degli assessori si considerano perfette, efficaci ed irrevocabili fin dal momento della presentazione.

Art.32-bis.

(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco mentre le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco sino alle predette elezioni.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione il Sindaco viene sostituito dal Vice Sindaco.

4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui ai precedenti commi trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

5.Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

Art. 33.

(Principi strutturali ed organizzativi)

1.L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi secondo i canoni di trasparenza, partecipazione e salvaguardando il diritto di accesso dei cittadini agli atti del Comune.

2.Nell'espletamento dell'attività amministrativa il Comune deve tenere conto dei seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento;

c) individuazione e responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art.34.

(Il Segretario Comunale)

1.Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e iscritto all'Albo dei Segretari Comunali.

2.Lo stato giuridico, il ruolo e le funzioni sono disciplinati dalla legge.

3.Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

4.E' nominato dal Sindaco e avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

5.Può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

6.E' facoltà dell'Ente stipulare convenzione con altri Comuni per l'ufficio di Segretario comunale.

Art.34-bis

(Direttore Generale)

1.Previa stipula di convenzione tra comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, può essere nominato il Direttore generale.

2.Qualora non risulti stipulata la convenzione, le funzioni del Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.

Art. 35.

(Il Vicesegretario)

1.Un funzionario direttivo, oltre alle specifiche attribuzioni previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato di funzioni "vicarie" od "ausiliarie" del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio e secondo i criteri stabiliti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art.36.

(Personale)

1.L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e ai principi di professionalità e responsabilità.

2.Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. Il Comune disciplina: la struttura organizzativo-funzionale, la dotazione organica, le modalità di assunzione e cessazione del servizio, i diritti, doveri e sanzioni, le modalità di funzionamento della commissione di disciplina e il trattamento economico.

4. Il regolamento di organizzazione degli uffici e del personale detta norme per disciplinare, fra l'altro:

a) l'organizzazione delle attività comunali in modo omogeneo e ove le dimensioni lo consentano, complementare al fine di conseguire economia e velocità operativa;

b) l'attribuzione dei poteri di spesa corrente ai responsabili degli uffici e servizi nell'ambito degli stanziamenti contenuti nel bilancio preventivo approvato, ed assegnati con il P.E.G.

c) l'obbligo per il responsabile dei programmi, dei progetti e degli interventi di riferire entro il 15 ottobre di ogni anno, per iscritto, al Sindaco sullo stato attuativo degli stessi formulando proposte e suggerimenti;

d) l'individuazione della pianta organica in relazione all'organizzazione e alle esigenze degli uffici e servizi, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;

e) le modalità e i criteri per l'esercizio da parte del Sindaco dei poteri di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e delle aree;

f) l'attribuzione ai responsabili delle Aree della direzione dei rispettivi uffici e servizi, della responsabilità gestionale e di quanto richiesto per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dell'organo politico, pertinenti alle proprie competenze; la funzione direzionale, a qualsiasi livello svolta, ricerca snellezza ed efficacia d'azione, assicura efficienza e correttezza amministrativa, garantisce rispetto e cortesia nei confronti dei cittadini;

g) l'assegnazione al Sindaco del potere di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili delle aree per l'applicazione delle sanzioni fino alla censura;

h) l'appartenenza ai responsabili delle Aree della adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno sempreché siano atti in esecuzione degli indirizzi degli organi dell'Ente o atti di gestione del servizio;

i) l'attribuzione ai responsabili delle aree della presidenza delle commissioni di gara e di concorso, della responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, della stipulazione dei contratti, degli atti di amministrazione e gestione del personale nonché l'attribuzione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie nonché di tutti gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto o dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco e le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

l) i criteri per la nomina del Direttore generale;

m) la configurazione della pianta organica deve essere considerata ad applicazione elastica nel senso che, nell'ambito dell'area o servizio o dell'intera struttura, si può procedere a modifiche, consistenti in spostamenti, aggregazioni, disaggregazioni a seconda delle nuove necessità, a condizione che non si abbia aumento dell'onere complessivo;

5. La copertura dei posti dei responsabili delle aree o degli uffici di qualifica dirigenziale può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e con i criteri e modalità previsti nel regolamento di organizzazione degli uffici e del personale di cui al precedente comma.

Art. 37.

(Pareri)

1. I pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, costituiscono un apporto collaborativo necessario dell'attività deliberativa.

2.Ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta deve riprodurre integralmente nel testo i pareri prescritti dal citato art. 49.

3.Il parere di regolarità tecnica è espresso dai responsabili dei servizi nella cui competenza è compresa, totalmente o parzialmente, la materia o le materie oggetto della proposta.

TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI

Art. 38.

(Servizi pubblici)

1.Il Comune assicura la gestione di servizi pubblici nelle forme previste dalla legge al fine di promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2.La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dallo statuto.

3.Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4.Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5.Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6.La gestione può avvenire a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, nonché a

mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria nei casi previsti per legge.

Art.39.

(Aziende speciali ed istituzioni)

1.Nel rispetto delle norme legislative statutarie, il Consiglio comunale delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile e gli atti costitutivi delle istituzioni.

2.Le istituzioni sono costituite per l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

3.Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentate esperienza e competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private; entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore ad una unità. Non possono essere nominati coloro che rivestono la qualifica di consigliere o assessore del Comune oppure coloro che siano già rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

4.Gli amministratori ed il direttore delle aziende e delle istituzioni possono essere revocati dal Sindaco per motivi inerenti l'economicità, l'efficienza e i risultati della gestione e con il medesimo atto il Sindaco provvede alla loro sostituzione.

Art. 40.

(Organizzazione delle aziende speciali e delle istituzioni)

1.L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati da un proprio statuto approvato dal Consiglio comunale e dai regolamenti interni, approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

2.L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dal regolamento.

3.Il Consiglio comunale provvede inoltre:

a) a determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività delle aziende e delle istituzioni e ad approvarne gli atti fondamentali, quali il programma pluriennale, il bilancio, la relazione previsionale, il conto consuntivo;

b) a conferire il capitale di dotazione;

c) ad esercitare la vigilanza ed a verificare i risultati della gestione;

d) a determinare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

e) a coprire gli eventuali costi sociali.

Art. 41.

(Gestione associata dei servizi)

1.Il Comune, previa approvazione del Consiglio comunale, stipula convenzioni con altri Enti Locali e partecipa a Consorzi con altri Comuni e con la Provincia per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.

2.il Comune stipula altresì convenzioni con le associazioni di volontariato per la gestione di servizi ricreativi, sportivi e culturali. Le associazioni possono presentare richiesta di gestione di servizi sulla quale il Comune risponde con atto scritto e motivato.

Art. 42.

(Unione dei Comuni)

1.In attuazione dei principi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO VI
FINANZA LOCALE, CONTABILITA' ED ATTIVITA' CONTRATTUALE

Art. 43.

(Autonomia finanziaria)

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tariffe, attribuita e disciplinata dalla legge.

3. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.

Art. 44.

(Ordinamento della contabilità comunale)

1. L'ordinamento della contabilità comunale deriva dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

2. Nel regolamento di contabilità sono previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

3. Il regolamento di contabilità disciplina in conformità alle leggi vigenti e alle norme statutarie, tutti gli aspetti, della contabilità comunale, dei rapporti interni fra i centri di spesa ed i centri di entrata con la contabilità generale.

Art. 45.

(Gestione dei beni comunali)

1. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio comunale, sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri e pubblica utilità del singolo bene.

2. Vengono assunti quali criteri di gestione quelli di seguito indicati:

a) esecuzione della regolare manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili è compito non eludibile dei responsabili della gestione nell'ambito degli specifici stanziamenti di bilancio;

b) è fatto divieto di operare storni passivi dagli stanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria e di imputare negli stanziamento predetti spese diverse anche se affini.

Art.45-bis.

(Alienazione del patrimonio disponibile)

1. Il patrimonio disponibile dell'ente può essere alienato per la realizzazione di opere pubbliche o per la manutenzione straordinaria del demanio e patrimonio dopo comunque aver soddisfatto eventuali esigenze di riequilibrio finanziario.

Art. 46.

(Regolamento dei contratti)

1. Il Comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento; i rapporti giuridico-patrimoniali sono disciplinati da contratti scritti in forma pubblica amministrativa o scrittura privata previa determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47.

(Modifica dello Statuto)

1. Il testo del presente Statuto non è suscettibile di modifiche se non è trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore e, successivamente, dalla sua ultima modificazione.

2.Nessuna modifica può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio Comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.

3.La modifica può essere proposta dalla Giunta, da un qualsiasi consigliere e da un numero di 200 cittadini elettori.

4.L'approvazione di qualsiasi modifica al testo dello Statuto deve essere adottata dal Consiglio Comunale con la procedura dell'art.6, c.4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e comporta, per una più facile percezione, la produzione integrale dell'intero testo aggiornato.

Art. 48.

(Pubblicità dello Statuto)

1.Lo Statuto, oltre ad essere pubblicato secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art.6 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo.

Art. 49.

(Regolamenti)

1.Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti di cui all'art.7 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonchè quelli derivanti dalla propria autonomia normativa, nel rispetto della legge e del presente statuto. I regolamenti sono votati articolo per articolo e poi nel loro complesso.

2. Lo statuto e tutti i regolamenti sono pubblicati sul sito internet dell'Ente.

Art. 50.

(Regolamenti vigenti)

1.Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla loro entrata in vigore. I regolamenti restano in vigore sino a scadenza del termine previsto per il loro adeguamento a questo Statuto.

2.Trascorsi tali termini senza che i regolamenti siano adeguati, cessano di aver vigore le norme incompatibili.

Art. 51.

(Entrata in vigore)

1.Lo Statuto approvato dal Consiglio comunale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti .

2.Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

3.Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle modifiche statutarie.